

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL DONO VOLONTARIO DI SANGUE
ED EMOCOMPONENTI RIVOLTE A STUDENTI E DOCENTI DELLE SCUOLE TOSCANE
A FAVORE DELLA CURA DEI CITTADINI

TRA

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

con sede in Firenze, Via Mannelli n. 113, CAP 50136, P.I. 800224410486, rappresentato dal Direttore Ernesto Pellecchia, il quale interviene e agisce al presente atto in qualità di Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente (qui di seguito indicato come USRT);

E

II CONSIGLIO REGIONALE FRATRES DELLA TOSCANA,

Organo Territoriale della Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia, con sede in Firenze, Via Panciatichi n. 36/B, CAP 50127, C.F. 94019700486, rappresentato dal Legale Rappresentante Vincenzo Manzo (qui di seguito indicato come FRATRES Toscana);

USRT e FRATRES Toscana sono di seguito definite congiuntamente le "Parti".

PREMESSO CHE

È interesse delle parti contraenti, nel quadro delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi e delle scelte di autonomia scolastica degli istituti scolastici, concordare l'avviamento di un rapporto di cooperazione finalizzato ad incrementare la consapevolezza degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, dei loro genitori e del personale scolastico delle attività di volontariato con particolare riguardo ai principi di solidarietà ad al valore sociale insiti nelle stesse, attraverso iniziative di formazione e informazione realizzate anche con la collaborazione delle Consulte Provinciali degli Studenti della Toscana;

VISTI

- la legge n. 241 del 1990, e in particolare l'art. 15, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati", in particolare l'art. 7 comma 2, che stabilisce che le Associazioni di donatori volontari di sangue e le relative Federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"; per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l'accordo d'intesa che le Associazioni e Federazioni ADISCO, AdoCeS, ADMO, AIDO, AVIS, CRI, FIDAS, FRATRES hanno siglato il 13 dicembre 2018, in occasione del Convegno "I 40 anni del S.S.N. e il ruolo delle Associazioni del dono", a conferma dell'importanza di una fattiva collaborazione tra volontariato e istituzioni sanitarie e scolastiche;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;

- la Legge 20 agosto 2019 n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico di Educazione Civica”;
- il Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019 con cui sono definite le Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le successive modifiche;
- il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 166, in particolare l’articolo 7, che definisce le funzioni assegnate agli Uffici Scolastici Regionali;
- lo Statuto e le finalità della Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue Fratres delle Misericordie d'Italia e delle proprie Articolazioni Territoriali tra le quali FRATRES Toscana;

CONSIDERATO CHE

L’USRT:

- supporta iniziative dirette all’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche della Toscana, coerentemente con le finalità del sistema nazionale d’istruzione e formazione;
- sviluppa progettualità rivolte a docenti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado sui temi dell’educazione civica e della cittadinanza attiva;
- promuove l’educazione a corretti e sani stili di vita e favorisce percorsi di studio sul tema della salute come proposta educativa continuativa e integrata, a partire dalla scuola dell’infanzia, fino alla scuola secondaria di secondo grado;
- cura l'attuazione delle politiche giovanili per gli studenti nell'ambito territoriale di propria competenza riconoscendo nella partecipazione studentesca la valorizzazione delle inclinazioni personali di ciascuno studente
- identifica il volontariato quale esperienza che contribuisce alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale e ne promuove, pertanto, lo sviluppo nei giovani;

FRATRES Toscana:

- intende promuovere il valore del dono del sangue e degli emocomponenti per sensibilizzare i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (ATA) e gli studenti sull'importanza della donazione libera, volontaria, periodica, consapevole e responsabile;
- vuol realizzare attività ed iniziative inerenti l'educazione alla salute, anche in compartecipazione con altre istituzioni e/o Associazioni del settore;
- vuol informare gli interessati sul fabbisogno del dono a favore degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale;
- intende attivare iniziative che favoriscano le attività di volontariato, realizzate sia in forma individuale, sia in forma organizzata attraverso le Associazioni del settore;
- intende promuovere, anche attraverso accordi con le rappresentanze dei genitori e con quelle degli organi collegiali, un'azione informativa presso le famiglie al fine di sensibilizzarle alla donazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 - Oggetto e finalità

L'USRT e FRATRES Toscana, ciascuno nel quadro dei rispettivi ruoli e competenze, si impegnano congiuntamente ad agevolare la diffusione nelle scuole e nel territorio dei principi di solidarietà e del valore sociale del volontariato; promuovere, sostenere e sviluppare, in un rapporto di reciproca collaborazione, iniziative volte alla crescita, tra tutte le componenti del mondo scolastico, della cultura del dono del sangue e degli emocomponenti;

Art. 3 – Gruppo di coordinamento

1. È istituito un gruppo di coordinamento per monitorare le attività oggetto del presente Protocollo, verificare l'andamento delle stesse, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi congiuntamente prefissati.

2. Fanno parte del gruppo di coordinamento per FRATRES Toscana il Presidente o un suo delegato, e/o un rappresentante delle istituzioni/associazioni del progetto; per l'USRT il Dirigente dell'Ufficio III o un suo delegato e/o un referente per le Consulte provinciali degli Studenti;
3. Non sono previsti compensi o altre utilità comunque denominate per la partecipazione ai lavori del coordinamento.

Art. 4 – Impegni delle Parti

In attuazione del presente Protocollo le Parti si impegnano congiuntamente, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, a:

- favorire, anche attraverso i propri siti internet e social network istituzionali, la più ampia partecipazione degli studenti e delle Istituzioni scolastiche alle attività;
- organizzare incontri ed eventi di promozione delle iniziative sul territorio con l'utilizzo di materiale informativo e divulgativo a tale scopo realizzato;
- diffondere nelle scuole la presente intesa per favorirne la programmazione, da parte delle stesse, nell'ambito della flessibilità organizzativa e gestionale derivante dall'autonomia scolastica;
- procedere alla verifica dell'andamento del progetto e, se necessario, adottare d'intesa eventuali accorgimenti migliorativi;

Art. 5 - Comunicazione e diffusione dei risultati

1. Le Parti si impegnano a dare adeguata comunicazione delle iniziative promosse in attuazione del presente Protocollo sui propri siti istituzionali, nonché a monitorarne gli esiti.
2. Le Parti concorderanno inoltre, di volta in volta, tempi e modalità di presentazione dei risultati delle attività svolte in attuazione del presente Protocollo al pubblico e agli organi di stampa e di informazione e la loro pubblicazione.
3. Per l'utilizzo di denominazioni, loghi, marchi e segni distintivi delle Parti sottoscrittrici nel materiale attuativo il presente Protocollo d'intesa, ciascuna dovrà richiedere per iscritto

all'altra, ai riferimenti di cui al successivo art. 10, specifica autorizzazione allegando bozza da cui si evinca contesto e posizionamento. L'utilizzo dei segni distintivi potrà avvenire solo successivamente alla concessione di detta autorizzazione.

Art. 6 - Durata

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha la validità di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'USRT.
2. Qualora le Parti ritengano opportuno modificare il presente Protocollo ovvero rinnovarlo alla scadenza, si procederà alla sottoscrizione di un nuovo testo.
3. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulle azioni svolte nonché sugli obiettivi futuri.
4. L'eventuale recesso anticipato di una delle Parti dagli impegni presi con il presente Protocollo d'Intesa è possibile inviando comunicazione, ai riferimenti di cui al successivo art. 10, contenente la motivazione e dopo un conseguente confronto tra le Parti. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo;

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

La Parti convengono che il trattamento dei dati personali sarà improntato nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR, UE 2016/679) e nei limiti di quanto necessario all'esecuzione del presente Protocollo.

Art. 8 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Protocollo si rimanda alle discipline del Codice civile e della legislazione speciale.

Art. 9 - Registrazione

Il presente atto è esente da bollo (Allegato B, Art. 16, D.P.R. n. 642/1972), ed ai sensi del D.P.R. del 26 aprile 1986 n.131 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a spese della parte che ne farà richiesta.

Art. 10 - Comunicazioni ufficiali

Le comunicazioni ufficiali potranno avvenire tramite PEO/PEC ai seguenti indirizzi:

- per FRATRES Toscana: toscana@fratres.it / toscana@pec.fratres.it
- per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana: direzione-toscana@istruzione.it / drto@postacert.istruzione.it

Art. 11 - Stipula

Il presente Protocollo è sottoscritto dalle Parti con l'apposizione di firma digitale ai sensi della Legge 241/1990, art 15, c 2 bis.

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto,

Per L 'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
II DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia

Per FRATRES Toscana
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Vincenzo Manzo